

DISPOSIZIONE N°121 del 21/10/2015

Oggetto: **PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA LIQUIDATORE DI CUI ALL'ART.182 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 E SS.MM.II.- AFFIDAMENTO INCARICO.**

L'Amministratore Unico di Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.,

Premesso che:

- 1) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/03/2005, il Comune di Sassuolo ha deciso di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt.2436 C.C. e 113 D.Lgs 267/00, una società operativa a responsabilità limitata unipersonale, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl;
- 2) in data 12.9.2005, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Sassuolo, ha sottoscritto l'atto costitutivo di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, registrata al registro imprese di Modena n. 03014250363, P.I. e C.F. n. 03014250363, REA n. 350574, in data 15/09/2005;
- 3) con deliberazione consiliare n. 90 del 18.12.2008, è stato approvato il nuovo Statuto definendo l'oggetto sociale in coerenza alle attività effettivamente svolte dalla società e rafforzando gli aspetti identificativi di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come organismo di diritto pubblico che opera "in house" per la realizzazione di attività del socio unico Comune di Sassuolo, necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune stesso;
- 4) con deliberazione consiliare n. 66 del 14.12.2010, è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Sassuolo, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), autorizzando il mantenimento di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, in quanto società strumentale, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/06, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della L. 248/06, con capitale sociale interamente pubblico e attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente svolte esclusivamente a favore del socio unico;
- 5) a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 06.12.2011, è stato aggiornato lo Statuto della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come da atto pubblico del Notaio Antonio Nicolini Rep. N. 18995/7509, con il conferimento in piena proprietà degli Ex-Magazzini Comunali di via Pia e conseguente aumento del capitale sociale da 116.000,00 euro a 117.000,00 euro (art.5), Statuto che trova applicazione dal 04.01.2012;
- 6) SGP srl è una società patrimoniale (Corte Conti Lombardia 295/2013/PAR) c.d. operativa in quanto deputata alla gestione del patrimonio comunale con la relativa attività strumentale di manutenzione e dell'esecuzione di interventi sul patrimonio medesimo (Corte dei Conti Lombardia n.61/2013/PRSE); la società esercita in via esclusiva, anche per espressa disposizione dell'art.3 del vigente Statuto, la propria attività nei confronti del Comune di Sassuolo, socio unico, come conseguenza diretta dell'assunzione di tutti i ricavi e i costi correlati alle attività di gestione del patrimonio e promozione del territorio ad oggi trasferite dal Comune di Sassuolo, non operando in alcuna attività soggetta a regime concorrenziale di mercato; pur in presenza di un significativo fatturato di SGP derivante da soggetti diversi dal Comune di Sassuolo, lo stesso deriva non dalla produzione di beni e servizi in regime concorrenziale sul mercato con altre imprese, ma unicamente dalla gestione del patrimonio comunale (trasferito o in concessione);
- 7) SGP srl effettua anche attività di organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni promozionali del territorio comunale e delle sue eccellenze, avendo peraltro acquistato, con scrittura privata autenticata Notaio Antonio Nicolini Rep.13.901/Racc.4.567 del 17.3.2008, il ramo d'azienda di Area Aree, costituito dalle attività di Gestione e organizzazione di eventi e di valorizzazione del centro Storico di Sassuolo, come previsto Piano Industriale – BP 2008-2010 e assestamento definitivo 2007, allegato alla DCC n.113 del 18/12/2007;

- 8) in ottemperanza alle varie norme succedutesi nel tempo (in particolare artt.6 e 31 del D.Lgs. 165/2001 e art.3, comma 30, della Legge 244/2007) il Comune di Sassuolo ha provveduto al trasferimento delle risorse umane in misura adeguata alle funzioni trasferite a SGP, provvedendo alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica (deliberazioni della Giunta Comunale n.89 del 13.4.2007, avente ad oggetto: Riassetto organizzativo e funzionale dei servizi comunali, dei servizi in forma associata e delle società controllate. Atto d'indirizzo, e n.268 del 1.12.2008, avente ad oggetto: Ricognizione dell'esito delle procedure finalizzate all'assunzione presso la società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. o al rientro dal comando di personale del Comune di Sassuolo);
- 9) ai sensi dell'art.5, comma, 2 del vigente Statuto il Capitale Sociale di SGP srl deve essere integralmente posseduto dal Comune di Sassuolo;
- 10) il Comune di Sassuolo esercita su SGP srl un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, oltre che per espressa disposizione dello statuto della società¹, per ragioni di seguito indicate:
- il socio unico comune di Sassuolo esprime la propria volontà nell'Assemblea attraverso il Sindaco, che *rappresenta l'ente* (ai sensi dell'art.50, c.2, del D.Lgs.267/2000), e previe deliberazioni assunte dagli organi di governo del Comune stesso, sulla base della ripartizione delle competenze (Giunta o Consiglio) indicate nel D.Lgs.267/2000, come previsto dall'art.8, c.1, del vigente Statuto della società; la ricerca nel data base delle deliberazioni con la parola chiave SGP nel solo oggetto degli atti ha rilevato (al 31.12.2014) n.36 deliberazioni consiliari e n.208 deliberazioni di Giunta, mentre la ricerca con la stessa parola chiave full text ha rilevato n.122 deliberazioni consiliari e n.707 deliberazioni di Giunta;
 - i poteri dell'organo amministrativo della società sono limitati a favore di un rafforzamento delle decisioni del Comune di Sassuolo, socio unico detentore pubblico del capitale sociale, come previsto dall'art.8, c.2, del vigente Statuto della società, che riserva all'Assemblea *l'approvazione del bilancio e della distribuzione degli utili; la nomina dell'amministratore unico; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; le modificazioni dello statuto; la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico; le decisioni in ordine allo scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, C.C.;l'approvazione del budget annuale di previsione e del programma annuale degli investimenti;l'approvazione del piano triennale degli investimenti;l'approvazione dell'organigramma aziendale, l'assunzione dei quadri e dei dirigenti e l'eventuale nomina di un direttore generale; l'acquisto, la vendita, la permuta, la concessione e la sub concessione di diritti reali di godimento su beni immobili di importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi); l'acquisto e la vendita di aziende e rami d'azienda; l'assunzione di finanziamenti di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi) e, in ogni caso, qualora per l'assunzione del finanziamento sia richiesta dall'ente erogante la concessione di garanzie reali;*
 - sono previste specifiche potestà di intervento sulla gestione societaria da parte del Comune di Sassuolo, esercitate già a partire dalla costituzione (DCC n.28/05) ed, in particolare, *al fine di garantire unitarietà nella programmazione dell'azione amministrativa e istituzionale del Comune, il Consiglio Comunale approverà il budget annuale, il programma annuale e pluriennale degli investimenti contestualmente all'approvazione del bilancio comunale; tali documenti costituiranno allegati al bilancio stesso; medesima procedura sarà seguita per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di economicità e redditività, da effettuarsi entro il 30 giugno e il 30 settembre di ciascun esercizio; spetta al Consiglio Comunale l'approvazione degli schemi di convenzione per il conferimento di beni e servizi alla costituenda società, nonché la regolamentazione generale dei servizi conferiti;* la DCC n.28/2005 prevedeva anche una relazione sulla gestione, da produrre al Consiglio entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nella prassi sostituita dai bilanci d'esercizio della società che per molti anni sono

¹ Art.1, comma 3, del vigente Statuto: 3. Il Comune di Sassuolo esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

il Consiglio Comunale approverà il budget annuale, il programma annuale e pluriennale degli investimenti contestualmente all'approvazione del bilancio comunale; tali documenti costituiranno allegati al bilancio stesso; medesima procedura sarà seguita per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di economicità e redditività, da effettuarsi entro il 30 giugno e il 30 settembre di ciascun esercizio; spetta al Consiglio Comunale l'approvazione degli schemi di convenzione per il conferimento di beni e servizi alla costituenda società, nonché la regolamentazione generale dei servizi conferiti; la DCC n.28/2005 prevedeva anche una relazione sulla gestione, da produrre al Consiglio entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nella prassi sostituita dai bilanci d'esercizio della società che per molti anni sono stati redatti non in forma abbreviata e, quindi, contenevano una relazione sulla gestione²;

- sono riservati al Comune di Sassuolo³: la regolamentazione generale sull'utilizzo da parte di terzi dei beni affidati; l'approvazione di canoni e tariffe da applicare a terzi per l'utilizzo dei beni affidati; l'approvazione dei criteri per la concessione a terzi dei beni affidati; l'approvazione dei criteri generali per l'individuazione di terzi a cui sub-concedere beni ovvero affidare fasi o interi servizi correlati alla gestione dei beni affidati; l'approvazione dei piani degli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti e/o interventi straordinari necessari al miglioramento funzionale dei beni conferiti; l'approvazione dei progetti relativi alla realizzazione dei nuovi impianti e dei progetti di manutenzione straordinaria; l'individuazione di nuovi standard qualitativi da applicare alla gestione dei beni affidati;

- sono previste ulteriori specifiche potestà d'intervento del Comune nei nuovi contratti Reg.3894 del 3.2.2015 e Reg.3884 del 30.12.2014 (rispettivamente, art.9 e art.8, titolati Programmazione, indirizzo e controllo) e l'obbligo di recepimento di modifiche normative inerenti le società partecipate degli enti locali (art.15.2);

- 11) SGP srl è una società in house essendo presenti i tre requisiti identificativi da tempo individuati dalla giurisprudenza (da ultimo Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 del 25.11.2013) ovvero: l'esercizio dell'attività in prevalenza a favore del socio stesso (precedente punto 6), la natura esclusivamente pubblica del socio (precedente punto 9) e la sottoposizione a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici (precedente punto 10);

considerato che:

- 12) il patrimonio comunale è stato conferito in concessione amministrativa ad SGP con diverse deliberazioni consiliari: la n.70 del 22.9.2005, la n.21 del 28.3.2006, la n.119 del 20.12.2006, la n.71 del 25.9.2007;
- 13) a seguito delle deliberazioni consiliari sono state stipulate la concessione amministrativa Rep.3599 del 30.9.2005; la concessione amministrativa Rep.3608 del 1.7.2006 di integrazione della precedente; la concessione amministrativa Rep.3626 del 30.12.2006 che sostituisce la precedenti con effetto dal 1.1.2007, la concessione Rep.3630 del 31.12.2007, che sostituisce a sua volta la precedente dal 1.1.2008;
- 14) l'art.3, c.1, della Concessione Rep.3630/2007 prevede che la concessione dei beni alla società abbia durata fino al 31 dicembre 2100;
- 15) rispetto i beni contemplati nell'elenco allegato alla Concessione Rep.3630/2007 sono stati successivamente conferiti o alienati: i terreni e gli immobili ex cantina pedemontana, in proprietà dal 2007; l'edificio (sanitario) denominato Casa Serena, lo Stadio Ricci, il Palazzetto Paganelli, il Bocciodromo/bar, le Pascine di via Nievo e gli ex magazzini comunali (tutti conferiti nel 2011); gli edifici di via Respighi (ex edilizia residenziale) e 5 immobili commerciali in Largo Collodi, venduti nel 2011;

² Nel periodo 2005-2011 i bilanci sono stati redatti dall'Amministratore Unico in forma abbreviata solo nel 2005 (anno di costituzione e operatività solo per tre mesi) e nel 2006; Il bilancio del 2006, pur redatto in forma abbreviata, contiene nella nota integrativa la relazione dell'Amministratore Unico (pagg.9/19).

³ Art.7 della Concessione Rep.3630 del 31.12.2007.

- 16) l'elenco contiene anche il riferimento alle delibere consiliari e la specificazione, in corrispondenza all'indicazione concessione transitoria, che l'affidamento era preordinato al trasferimento in diritto di superficie o di proprietà (solo in alcuni casi già avvenuto come precisato sopra)⁴;
- 17) con deliberazioni consiliari n.46 del 26/06/2008 e n.91 del 18/12/2008 era stato, inoltre, deciso l'affidamento in concessione amministrativa di ulteriori beni⁵;
- 18) la Concessione non è più stata aggiornata⁶;

considerato, altresì, che:

- 19) la società versa da anni in una situazione di crisi economico finanziaria ed è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale (Decreto del Tribunale di Modena del 30.10.2014), come illustrato, da ultimo, nelle premesse della deliberazione consiliare n.54 del 21.7.2015;
- 20) con deliberazione consiliare n. 96 del 18.12.2014, sono stati approvati i due schemi di contratti destinati a regolare (i) la concessione operativa e i servizi di "global service" di immobili da destinare a funzioni pubbliche, che sostituisce il precedente contratto Reg.3183/Priv. del 31.12.2007, (ii) i servizi strumentali in materia di riscossione, tassa rifiuti e patrimonio immobiliare, nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, comma 553, L.147/2013;
- 21) il Comune ha autorizzato l'approvazione dei bilanci d'esercizio della società al 31.12.2013 (DCC n.15 del 12.3.2015) e al 31.12.2014 (DCC n.16 del 12.3.2015), approvati da SGP srl con verbali dell'Assemblea del 16.3.2015, ore 11.00 e 11.30;
- 22) i bilanci di esercizio 2013 e 2014 sono corredati dalle relazioni della società di revisione Analisi srl e relative lettere accompagnatorie, nelle quali la società, incaricata con disposizione n.207 del 17.11.2014, precisa che se il lavoro fosse stato condotto ad omologa del concordato preventivo già avvenuta il giudizio sui bilanci sarebbe stato positivo;

richiamata la deliberazione consiliare n.21 del 30.4.2015, con la quale:

- 23) è stata confermata la rilevanza strategica di SGP in quanto funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sassuolo, essendo stata verificata la convenienza della gestione dei servizi attraverso il modello societario come motivato nelle premesse (n.50/55) e documentato (all.A) della deliberazione stessa;
- 24) è stato approvato il Piano industriale 2015-2019 (all.B al provvedimento), in grado di dimostrare, in ogni area di intervento, l'interesse pubblico allo svolgimento di funzioni e servizi attraverso il modello societario, contenente l'analisi delle cause generative delle perdite (par.1.7) e le misure per evitare il formarsi di perdite future (par.1.9);
- 25) è stato approvato il documento intitolato modifica del piano concordatario (all.C al provvedimento), nel quale vengono (in sintesi) evidenziati: l'intervenuto risanamento economico della società, le verifiche condotte dal Comune in ordine alla fattibilità dell'intervento del Comune sia alla luce delle norme vigenti e cogenti che regolano le società partecipate (art.6, c. 19, del DL 78/2010, convertito con L.122/2010) e la finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità e nuovi principi

⁴ Le relative deliberazioni consiliari avevano previsto l'affidamento in concessione nelle more del perfezionamento del trasferimento dei beni in diritto di superficie o in piena proprietà, e quindi fino alla data di efficacia del trasferimento e, comunque, non oltre il 31/12/2009. Con deliberazione consiliare n.91/2008 (num.3 del dispositivo) è stata autorizzata la proroga al 31/12/2012 della concessione amministrativa in essere con Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl in attesa del completamento del pieno trasferimento in proprietà dei beni di cui alle deliberazioni del consiglio comunale n. 70 del 22/09/2005, n. 112 del 21/12/2005, n. 21 del 28/03/2006, n. 119 del 20/12/2006, n. 71 del 25/09/2007 e n. 46 del 26/06/2008 al termine delle procedure di rettifica e riaccatastamento nonché quelle relative all'ottenimento delle autorizzazioni previste dall'art. 53 e segg. del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

⁵ Diverse aree demaniali, un'area immobiliare di proprietà comunale "Isola Ecologica Arcobaleno".

⁶ Con DGC n.289 del 29.12.2009 la Giunta aveva autorizzato (punto 2 del dispositivo) il dirigente competente in materia di patrimonio a stipulare con Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl il contratto di concessione amministrativa relativamente ai beni patrimoniali individuati nelle più recenti delibere di Consiglio (DCC n.46/2008 e 91/2008 richiamate nelle premesse), anche tramite l'approvazione di un testo coordinato sostitutivo. Con DGC n. 76 del 08/04/2010, la Giunta ha rettificato la propria precedente deliberazione n.289/2009 citata, autorizzando la società ad avvalersi del Dirigente del Settore 3° del Comune di Sassuolo previa procura speciale dell'Amministratore Unico.

contabili), che della documentazione prodotta dalla società relativa agli investimenti e i contenuti fondamentali della nuova modalità di intervento finanziario del Comune;

richiamate, altresì, la deliberazioni consiliari:

- 26) n.45 del 23.6.2015, con la quale sono stati approvati lo schema di accordo paraconcordatario di riscadenziamento e di concessione di nuova finanza ex art. 182-*quater*, co. 1, l. fall. (All.A), lo schema di fideiussione che il Comune dovrà rilasciare a BNL (All.B), lo schema di dichiarazione che il Comune dovrà rendere a BNL e Unicredit (All.C), ad intervenuta intesa definitiva con i rappresentanti delle banche ed a modifica della precedente deliberazione consiliare n.39 del 26.5.2015;
- 27) n.54 del 21.7.2015, con la quale con la quale è stato deciso di erogare a SGP srl, per le complesse ragioni indicate in premessa, alle quali si rinvia integralmente, un acconto sull'apporto di capitale previsto per l'anno 2015 dell'importo di euro 447.941,89, da versarsi prima dell'adunanza dei creditori;
- 28) n.65 del 17.9.2015, con la quale è stato approvato specifico atto di indirizzo per il rilascio di una dichiarazione ad Unicredit ed, eventualmente, qualora richiesto, a BNL, istituti di credito che si sono impegnati alla erogazione della c.d nuova finanza, con la quale il Comune attesti il possesso del 100% della società e l'esercizio del controllo diretto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 del codice civile, nonché il controllo c.d. "analogo", come previsto dalla normativa di settore in materia di affidamenti c.d. "in house"; considerato che:
- 29) in data 31.5.2015 SGP ha depositato il ricorso per la modifica della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale presentata in data 9 luglio 2014;
- 30) il Tribunale di Modena, valutata positivamente l'ammissibilità e la fattibilità della modifica, con decreto del 6.8.2015 ha fissato l'adunanza dei creditori il giorno 30.9.2015, rinviata al giorno 28.10.2015, con decreto del 11.9.2015;
- 31) il punto 2.4 del piano industriale 2015-2033 (pag. 31) prevede che *"la completa soddisfazione delle passività concordatarie e il ripristino dell'equilibrio finanziario della società richiede che siano venduti tutti i beni immobili già indicati nel bilancio della Società quali "rimanenze" – in quanto non necessari per l'esercizio dell'attività"*
- 32) i suddetti beni sono indicati specificamente nel piano industriale nella tabella in calce al medesimo sub. Punto 2.4;
- 33) che si rende necessaria pertanto la nomina di liquidatore giudiziale ex art. 182 L.F.; rilevata
- 34) richiamato l'art.11, comma 4 del vigente statuto della società che testualmente recita "all'organo amministrativo spetta la gestione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola esclusione degli atti e delle operazioni che la legge e lo statuto riservano espressamente al socio";
- 35) dato atto che per effetto della deliberazione di Giunta Comunale n°76/2010 Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, nelle more dell'approvazione di proprie norme regolamentari, applica i Regolamenti del Comune di Sassuolo, tra cui il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n°222 del 17/12/2013, poi modificata con deliberazione di Giunta Comunale n°50/2014, che disciplina l'attribuzione degli incarichi di studio, consulenza e ricerca;
- 36) visto l'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 in materia di incarichi professionali di consulenza che prevede che "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;
- 37) richiamata la propria disposizione n° 113 del 2/10/2015 con la quale, ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale

n.229 del 30/12/2014, che disciplina l'attribuzione degli incarichi di studio, consulenza e ricerca, si è provveduto ad indire la procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico in oggetto; dato atto che:

- 38) In data 02/10/2015 è stato pubblicato l'avviso relativo alla suddetta procedura comparativa, prot. n°6080/2015 e con prot. 6081, pari data, detto avviso è stato trasmesso via PEC, all'Ordine dei Commercialisti di Modena e all'Ordine degli Avvocati di Modena;
- 39) ricordato che all'art.9 dell'avviso prot.6080/2015, denominato "*conferimento dell'incarico*", era riportato che "*L'affidamento dell'incarico è subordinato all'ottenimento del decreto di omologazione del concordato di continuità aziendale*";
- 40) Visto il verbale di selezione pubblica e contestuale affidamento del 20-21/10/2015, redatto nel corso della procedura comparativa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, selezione dalla quale risulta che l'offerta con il maggior ribasso è quella presentata dall'Avv. Sandra Vecchi, via dei Servi 56, P.IVA 02044650360, C.F. VVSDR62M70F257E per l'importo di €. 69.000,00 oltre IVA e oneri di legge;

quanto sopra ritenuto e premesso

DISPONE

1. di affidare per le motivazioni premessa indicate, che qui intendono di integralmente trascritte, l'incarico di liquidatore giudiziale in oggetto, l'Avv. Sandra Vecchi - con Studio in Modena, via dei Servi 56, P.IVA 02044650360, C.F. VVSDR62M70F257E;
2. di dare atto che la spesa, derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad € 69.000,00 oltre Cassa Previdenza Avvocati 4% pari a € 2.760,00, IVA 22% su € 71.760,00 pari a € 15.787,00 per un totale di € 87.547,20, è prevista nel Business Plan 2015 della Società SGP ed è già stata finanziata sul conto 05.01.03.51.01.01 "Procedura di concordato - prestazioni consulenze";
3. di dare atto che, come riportato al punto 3) dell'avviso prot.6080/2015, la stipulazione del contratto per l'incarico in oggetto è subordinato all'ottenimento del decreto di omologazione del concordato di continuità aziendale, ed avrà decorrenza ed efficacia a partire dalla di emissione del medesimo decreto, fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione;
4. di dare atto che ai sensi della determinazione n°4/2011, par.3.12, dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici, gli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.163/2006 il Responsabile del presente procedimento, nonché di Direttore di Esecuzione, è il sottoscritto Amministratore Unico di SGP;
6. di dare atto che l'Avv. Sandra Vecchi è stata edotta in merito l'avvenuta adozione Modello Organizzativo Gestionale di SGP (MOG 231), e Codice Etico approvato dalla società in data 13.04.2015 con disposizione n°41 del 13/04/2015, pubblicato sul sito internet del Comune di Sassuolo alla sezione "*Amministrazione Trasparente*" dedicata alla Società e che gli obblighi di condotta in esso contenuti sono estesi anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori in favore di SGP;
7. di dare atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi della L.190/2012 e del D.Lgs.

14/03/2013 n°33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
STEFANIA FORTE



L'AMMINISTRATORE UNICO
DOTT. CORRADO CAVALLINI



FG G\Incarico_liquidatore_giudiziale\DISP_affidam_incarico_LIQUIDATORE Avv. Vecchi

Allegato alla Disposizione n.121 del 21/10/2015

**OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA
ATTESTATORE DI CUI ALL'ART.182 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
E SS.MM.II. - AFFIDAMENTO INCARICO**

P A R E R I

VERIFICA PRELIMINARE

La spesa e/o L'entrata è/sono prevista/e nel budget previsionale approvato.

L'incaricato

data

.....

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito al provvedimento di cui all'oggetto, il sottoscritto Amministratore Unico appone il visto di regolarità tecnica e contabile attestando, contestualmente, la copertura finanziaria della spesa.

L'AMMINISTRATORE UNICO
DOTT. CORRADO CAVALLINI

data

.....



AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.7 C.6 D.LGS 165/2001, DI N.1 INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI LIQUIDATORE GIUDIZIALE DI CUI ALL'ART. 182, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 E SS.MM.II. – VERBALE DI SELEZIONE PUBBLICA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Verbale di gara e contestuale aggiudicazione provvisoria

L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di ottobre (20/10/2015), alle ore 9.00, nella sede operativa di SGP, in Via Decorati al Valor Militare n. 30, uffici distaccati della società Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.R.L., con sede in via Fenuzzi n. 5, Sassuolo (MO), codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 03014250363, di seguito, per brevità, chiamata anche SGP, in seduta pubblica

PREMESSO CHE

- SGP srl è stata ammessa a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con Decreto del Tribunale di Modena del 30.10.2014; in data 31.5.2015 la società ha depositato il ricorso per la modifica della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale presentata in data 9 luglio 2014. Il Tribunale di Modena, con decreto del 6.8.2015, ha fissato l'adunanza dei creditori il giorno 30.9.2015.

- il Tribunale di Modena, valutata positivamente l'ammissibilità e la fattibilità della modifica, con decreto del 6.8.2015 ha fissato l'adunanza dei creditori il giorno 30.9.2015, rinviata al giorno 28.10.2015, con decreto del 11.9.2015;

- il punto 2.4 del piano industriale 2015-2033 (pag. 31) prevede che *"la completa soddisfazione delle passività concordatarie e il ripristino dell'equilibrio finanziario della società richiede che siano venduti tutti i beni immobili già indicati nel bilancio della Società quali "rimanenze" – in quanto non necessari per l'esercizio dell'attività"*

- i suddetti beni sono indicati specificamente nel piano industriale nella tabella in calce al medesimo sub. Punto 2.4;

- che si rende necessaria pertanto la nomina di liquidatore giudiziale ex art. 182 L.F.;

- con disposizione n°113 del 02/10/2015 è stato approvato l'avviso di selezione pubblica ai sensi dell'art. 165/2001 di n. 1 incarico professionale per l'attività di liquidatore giudiziale di cui all'art. 182 R.D. 16/03/1942 n. 267 e ss., stabilendo che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del maggior ribasso percentuale, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del d.lgs. 12/4/2006 n.163;

- con l'avviso di selezione pubblica prot. SGP n. 02/10/2015, a firma dell'Amministratore Unico Dott. Corrado Cavallini, contenente le principali informazioni sull'incarico nonché le modalità di partecipazione, il termine entro il quale far pervenire le offerte (ore 12:00 del 19/10/2015), e la data dell'espletamento della procedura selettiva (20/10/2015) in seduta pubblica (c/o la sede operativa di Via Decorati al valor Militare n°30 - Sassuolo – ore 9.00), sono state inviate, a mezzo PEC, con preghiera di massima diffusione agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Modena e all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Modena;

Dato atto che:

- con Verbale dell'Assemblea dei Soci del 23.12.2006, nelle more dell'approvazione di proprie norme regolamentari, applica i Regolamenti del Comune di Sassuolo, tra cui il Regolamento dei Contratti;
- ai sensi dell'art. 13 del Regolamento dei contratti, applicabile ad SGP in virtù delle citate disposizioni, la Presidenza delle Gare spetta ai Dirigenti del Comune, e, nella fattispecie, all'Amministratore Unico, in forza dei poteri attribuiti dallo Statuto della società;
- ai sensi dell'art. 39 del Regolamento dei contratti, nelle gare da aggiudicarsi con il prezzo più basso l'espletamento delle procedure è riservato al Presidente di gara, assistito da un segretario verbalizzante, e con la presenza di due testimoni;

CIO' PREMESSO

Alle ore 9.00, è presente l'Amministratore Unico, Dott. Corrado Cavallini, in qualità di presidente, assiste dott.ssa Francesca Grupico, in qualità di Segretario verbalizzante, sono presenti inoltre in qualità di testimoni la rag. Stefania Forte e l'Avv. Elisabetta Gatti, tutti dipendenti di SGP.

Il Presidente dichiara aperta la seduta. Prende atto che in tempo utile sono pervenuti n°15 plichi.

Il Presidente specifica che il requisito dello svolgimento di tre incarichi di "liquidatore giudiziale" richiesto nell'avviso di selezione pubblica prot. SGP n. 6080 del 02/10/2015 deve intendersi estensivamente come lo svolgimento di tre incarichi di curatore fallimentare, liquidatore giudiziale ovvero professionista delegato alle vendite, in quanto riconducibili alle stesse attività, come previsto dall'art. 182 L.F.

I Plichi contenenti la documentazione, vengono numerati progressivamente, in ordine di arrivo:

1. CROTTI GIOVANNI – Reggio Emilia - prot. SGP 6295 del 13/10/2015;
2. Avv. DANIELA ROZZI – Modena – prot. SGP 6383 del 16/10/2015;
3. Avv. DOMENICO BERALDI – Modena – prot. SGP del 19/10/2015 ore 8.22;
4. STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO CANTARONI – Modena – prot. SGP 6399 del 19/10/2015 ore 9.02;
5. Rag. MASSIMO GRANA CASTAGNETTI – Modena – prot. SGP 6400 del 19/10/2015 ore 9.05;
6. dott. PAOLO CASARINI – Carpi – prot. SGP 6401 del 19/10/2015 ore 10.17;
7. Dott. FEDERICO BACCHIEGA – Modena – prot. SGP 6403 del 19/10/2015 ore 11.17;
8. Avv. NICOLA MILANO – Modena – prot. SGP 6404 del 19/10/2015 ore 11.19;
9. Avv. CHIARA CINI – Modena – prot. SGP 6405 del 19/10/2015 ore 11.25;
10. Avv. TIZIANA VOLTA – Reggio Emilia – prot. SGP 6406 del 19/10/2015 ore 11.33;
11. Dott.ssa DIANA RIZZO – Modena – prot. SGP 6407 del 19/10/2015 ore 11.34;
12. Dott.ssa LUISA BARBIERI – Modena – prot. SGP 6408 del 19/10/2015 ore 11.40;
13. Avv. SANDRA VECCHI – Modena – Prot. SGP 6409 del 19/10/2015 ore 11.41;
14. Dott. GIOVANNI CALZOLARI – Modena – prot. SGP 6410 del 19/10/2015 ore 11.53;
15. dott.ssa RITA AMATO – Agrigento – prot. SGP 6411 del 19/10/2015 ore 11.57;

Il Presidente dispone pertanto di procedere alla verifica della ammissibilità, per quanto riguarda il rispetto dei tempi, delle modalità di inoltro e la regolarità della documentazione presentata per la partecipazione, specificando che, qualora ne ricorresse l'eventualità, si procederà alla richiesta di regolarizzazione o integrazione documentale, compatibilmente all'irregolarità riscontrata ed ai tempi del procedimento. All'apertura dei plichi contenenti le due buste (documentazione amministrativa e offerta economica),

vengono prelevate e messe da parte le buste contenenti l'offerta economica previa apposizione su ognuna di esse, il medesimo numero d'ordine di arrivo, come sopra indicato.

Tale accertamento porta a rilevare che la documentazione del professionista partecipante di cui al n° 9 non è risultante regolare in quanto carente del requisito dello svolgimento di tre incarichi come richiesto dall'avviso di selezione e pertanto non è ammesso.

La documentazione dei professionisti partecipanti di cui ai n° 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14 e 15 è risultata regolare, e pertanto sono tutti ammessi alla procedura.

Il Presidente, dispone quindi di dar luogo alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e legge, sempre seguendo l'ordine suindicato, i ribassi offerti:

1. dott.Crotti Giovanni – ribasso offerto = **(non indicato) % - € 120.000,00 (centoventimila/00)**
2. Avv. Daniela Rozzi – ribasso offerto = **50 % (cinquanta per cento)**
3. Avv. Domenico Beraldi – ribasso offerto = **(non indicato)% - € 120.000,00 (centoventimila/00)**
4. dott.ssa Maria Luisa Cantaroni – ribasso offerto = **(non indicato) % - € 50.000 (cinquantamila/00)**
5. rag. Massimo Grana Castagnetti – ribasso offerto = **35 % (trentacinqueper cento) - compenso € 97.500,00 (novantasette/00)**
6. Dott. Paolo Casarini – ribasso offerto = **52.50 % (cinquandueecinquanta%)**
7. Dott. Federico Bacchiega – ribasso offerto = **34 % (trentaquattroper cento)**; con la specificazione che in caso di nomina di un collegio di liquidatori (n. 2) composto di diverse e complementari competenze professionali (avvocato e commercialista), composto dallo stesso dott. Federico Bacchiega e dall'Avv. Nicola Milano, il ribasso offerto sarà pari alla percentuale del **40% (compenso complessivo per entrambi i professionisti, pari ad Euro 90.000,00 oltre oneri di legge)**;
8. Avv. Nicola Milano – ribasso offerto = **34 % (trentaquattroper cento)**; con la specificazione che in caso di nomina di un collegio di liquidatori (n. 2) composto di diverse e complementari competenze professionali (avvocato e commercialista), composto dal dott. Federico Bacchiega e dall'Avv. Nicola Milano, il ribasso offerto sarà pari alla percentuale del **40% (compenso complessivo per entrambi i professionisti, pari ad Euro 90.000,00 oltre oneri di legge)**;
9. -----non ammessa
10. Avv. Tiziana Volta – ribasso offerto = **non indicato % - € 99.800,00 (novantanove ottocento/00)**;
11. dott.ssa Diana Rizzo – ribasso offerto = **11% (undici per cento)**
12. dott.ssa Barbieri Luisa – ribasso offerto = **41% (quarantunoper cento)**
13. Avv. Sandra Vecchi – ribasso offerto = **non indicato % - € 69.000,00 (sessantanovemila/00)**;
14. dott. Calzolari Giovanni – ribasso offerto = **36 % (trentaseiper cento) – novantaseimila/00**;
15. dott.ssa Rita Amato - ribasso offerto = **40 % (quaranta per cento)**;

Preso atto che un elevato numero di offerte riporta - dopo la dicitura "OFFRE il ribasso percentuale unico: (in cifre)" un importo anziché il valore percentuale del ribasso, il Presidente rileva che la formulazione delle offerte così come sopra riportate, pone dei dubbi sulla reale volontà dei candidati, in quanto non è chiaro se l'importo indicato al posto della percentuale è da intendersi quale importo da detrarre dall'imposto posto a base di trattativa (€ 150.000,00) o debba intendersi quale importo di ribasso. Il Presidente, nell'esclusivo

perseguimento dell'interesse pubblico a realizzare la maggiore economicità possibile, ritiene necessario che i concorrenti indichino esplicitamente la percentuale di ribasso applicata nella propria offerta; dispone pertanto che venga inviata ai concorrenti apposita comunicazione a mezzo PEC specificando che la percentuale che sarà comunicata dai concorrenti dovrà trovare necessariamente corrispondenza con l'importo indicato nell'offerta presentata, pena l'esclusione dalla procedura. Intendendo pertanto che il richiesto chiarimento non deve e non può essere motivo di modifica dell'offerta del professionista. Dispone altresì che i professionisti debbano far pervenire il loro chiarimento entro le ore 09.00 del 21 p.v.

Il Presidente, sospende pertanto la seduta alle ore 11.10 e rinvia alle ore 10.30 la prossima seduta previa stesura del presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Corrado Cavallini

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Francesca Grupico

I Testimoni

Rag. Stefania Forte

Avv. Elisabetta Gatti

Successivamente oggi, il giorno 21 del mese di ottobre dell'anno 2015 (21/10/2015), alle ore 10.30, nella sede operativa di SGP, alle ore 10.30, è presente l'Amministratore Unico, Dott. Corrado Cavallini, in qualità di presidente, assiste dott.ssa Francesca Grupico, in qualità di Segretario verbalizzante, sono presenti inoltre in qualità di testimoni la rag. Stefania Forte e l'Avv. Elisabetta Gatti, tutti dipendenti di SGP.

Il Presidente dichiara aperta la seduta. Il Presidente dà atto che sono pervenute n. 13 PEC in riscontro alla con missiva di interpello inviata a mezzo Pec e protocollata al n. SGP 6435 del 20/10/2015 ove è stato richiesto che la risposta fosse inviata a mezzo Pec entro le ore 9.00 del 21/10/2015.

Le Pec pervenute vengono allegate a ciascuna offerta cui la stessa PEC è riferita. Si dà atto che il Rag. Massimo Grana Castagnetti non ha inviato alcuna Pec in riscontro ma che la sua offerta – contraddistinta dal n. 5 - riporta l'indicazione del ribasso percentuale unico.

Il Presidente dispone di dar luogo all'esame delle stesse seguendo l'ordine di numerazione già dato in sede di apertura delle offerte economiche.

All'esito dell'esame, i ribassi percentuali offerti sono di seguito indicati con contestuale indicazione anche degli importi indicati in offerta:

1. dott.Crotti Giovanni - ribasso = **(20) % (ventipercento)** - indicato in Pec prot. SGP N. 6469 del 21/10/2015;
2. Avv. Daniela Rozzi - ribasso = **50 % (cinquantapercento)** - indicato in offerta e Pec prot. SGP N. 6467 del 21/10/2015;
3. Avv. Domenico Beraldi - ribasso = **(20)% (ventipercento)** - ribasso specificato nella Pec prot. SGP n. 6474 del 21/10/2015 ;
4. dott.ssa Maria Luisa Cantaroni - ribasso = **(33.33)%(trentatrepuntotrentatrepercento)** - ribasso specificato nella Pec Prot. SGP n.6475 del 21/10/2015;
5. rag. Massimo Grana Castagnetti - ribasso = **35 % (trentacinquepercento)** - ribasso specificato


nell'offerta già in misura percentuale;

6. Dott. Paolo Casarini – ribasso offerto = **52.50 % (cinquandueecinquanta%)** – indicato in Pec prot. SGP N. 6464 del 21/10/2015 e in offerta economica come sopra protocollata;
7. Dott. Federico Bacchiega – ribasso offerto = **34 % (trentaquattropercento)** - indicato in Pec SGP N. 6466 del 21/10/2015 e in offerta economica come sopra protocollata;
8. Avv. Nicola Milano – ribasso offerto = **34 % (trentaquattropercento)** – indicato in Pec SGP n. 6465 del 21/10/2015 e in offerta economica come sopra protocollata;
10. Avv. Tiziana Volta – ribasso offerto = **41 %** - indicato in PEC prot. SGP n. 6471 del 21/10/2015;
11. dott.ssa Diana Rizzo – ribasso offerto = **11% (undici percento)** – indicato in PEC SGP N. 6470 del 21/10/2015 e in offerta come sopra protocollata;
12. dott.ssa Barbieri Luisa – ribasso offerto = **41% (quarantunopercento)** – indicato in PEC SGP n. 6472 del 21/10/2015 e in offerta come sopra protocollata;
13. Avv. Sandra Vecchi – ribasso offerto = **54% (cinquantaquattropercento)** – indicato in PEC SGP N. 6473 del 21/10/2015 e in offerta come sopra protocollata;
14. dott. Calzolari Giovanni – ribasso offerto = **36 % (trentaseipercento)** – indicato in PEC SGP N. 6468 del 21/10/2015 e in offerta come sopra protocollata;
15. dott.ssa Rita Amato - ribasso offerto = **40 % (quaranta percento)** – indicato in PEC SGP n. 6476 del 21/10/2015 e in offerta.

Con riferimento a detto importo e alla luce delle specificazioni di cui alle PEC sopramenzionate, si rileva che per quanto attiene alle offerte contraddistinte dai nn. 1-3-10-13, l'importo indicato in offerta è da intendersi come compenso richiesto (e cioè compenso a base di gara dedotto il ribasso calcolato in forza della percentuale indicata). Quanto alla domanda n. 4, l'importo indicato in offerta è da intendersi invece come ribasso indicato in termini nummari. Il Presidente verifica la congruenza e la conformità dei ribassi dichiarati in PEC con l'importo nelle offerte e, all'esito della verifica, dichiara che i ribassi indicati in percentuale nella PEC sono conformi e congrui con quanto indicato nelle offerte economiche.

Il Presidente dichiara l'Avv. Sandra Vecchi - con Studio in Modena, via dei Servi 56, P.IVA 02044650360, C.F. VVSDR62M70F257E - aggiudicatario provvisorio dell'incarico in oggetto, a norma dell'art. 13 del "Regolamento per la disciplina dei contratti", la quale ha offerto un ribasso del 54% (pari a € 81.000,00) da dedursi dal compenso a base della selezione (pari a €150.000,00), per un compenso onnicomprensivo richiesto di € 69.000,00 (sessantanovemila/00) oltre CPA ed Iva di legge. Conclusi i lavori, il Presidente, alle ore 11.15, dichiara chiusa la seduta, previa stesura del presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.


Il Presidente


Dott. Corrado Cavallini 

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Francesca Grupico 

I Testimoni

Rag. Stefania Forte 

Avv. Elisabetta Gatti 



DISCIPLINARE D'INCARICO

REG. SGP N.

L'anno duemilaquindici addì del mese dinella Residenza Comunale di Sassuolo tra:

La SOCIETÀ SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL cf 03014250363, con sede in Sassuolo via Fenuzzi 5 CAP 41049, agendo nella persona del proprio Amministratore Unico, **DOTT. CORRADO CAVALLINI**, nato a Sassuolo (MO) il 4/01/1971, PEC: _____ di seguito nel presente atto denominata S.G.P. srl, oppure parte committente, da un lato,

e

_____, nato a _____ il _____, con studio in _____, via _____, C.F. _____, P.I. _____, PEC: _____ (Se *professionista singolo*),

_____, nato a _____, residente in _____, via _____, C.F. _____, in qualità di legale rappresentante della società tra professionisti " _____ " con sede in _____, COD.FISC. e P.I. _____ (se studio tra professionisti)

d'ora in poi nominato "liquidatore giudiziale", dall'altro lato,

PREMESSO CHE

- SGP srl è società patrimoniale di esclusiva proprietà del Comune di Sassuolo istituita dallo stesso con delibera del Consiglio Comunale n°28 del 22/03/2005;
- in data 12.9.2005, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Sassuolo, ha sottoscritto l'atto costitutivo di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, registrata al registro imprese di Modena n.3014250363, P.I. e C.F. n.03014250363, REA n.350574, in data 15/09/2005;
- con deliberazione consiliare n.90 del 18.12.2008, è stato approvato il nuovo Statuto definendo l'oggetto sociale in coerenza alle attività effettivamente

svolte dalla società e rafforzando gli aspetti identificativi di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come organismo di diritto pubblico che opera "in house" per la realizzazione di attività del socio unico Comune di Sassuolo, necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune stesso;

- con deliberazione consiliare n.66 del 14.12.2010, è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Sassuolo, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), autorizzando il mantenimento di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, in quanto società strumentale, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/06, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della L. 248/06, con capitale sociale interamente pubblico e attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente svolte esclusivamente a favore del socio unico;

- a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 06.12.2011, è stato aggiornato lo Statuto della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come da atto pubblico del Notaio Antonio Nicolini Rep. N. 18995/7509, a seguito del conferimento in piena proprietà degli Ex-Magazzini Comunali di via Pia, con conseguente aumento del capitale sociale da 116.000,00 euro a 117.000,00 euro (art.5), Statuto che trova applicazione dal 04.01.2012;

- in esecuzione di quanto previsto con deliberazione consiliare n. 21 del 28.03.2006, è stato approvato il conferimento a Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. dei beni elencati nell'allegato alla deliberazione stessa, riprodotti nella concessione Rep. n. 3599 del 30.09.05 e successiva Rep. 3626/2006, ora concessione Rep. n. 3630/2007 che trova applicazione dal 01.01.2008;

- Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, come disposto con Verbale dell'Assemblea dei Soci del 23.12.2006, nelle more dell'approvazione di proprie norme regolamentari, applica i Regolamenti del Comune di Sassuolo, tra cui il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n°222 del 17/12/2013;

- richiamata la deliberazione n.145 del 15.10.2013, con la quale il Consiglio Comunale ha dato mandato alla Giunta Comunale di esaminare e far predisporre due ipotesi di progetto industriale relative a SGP s.r.l., l'una imperniata sul mantenimento dell'attività di SGP s.r.l. come società autonoma e l'altra prevedente la messa in liquidazione e il riassorbimento dei servizi all'interno del Comune;



- richiamata la deliberazione di Giunta n.201 del 15.11.2013, avente ad oggetto: "Progetti industriali di mantenimento e liquidazione relativi a SGP s.r.l. in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.45/2013. Linee di indirizzo in materia di "Piano di risanamento e rilancio" al fine di consentire la presentazione del progetto di bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015";
- richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n°54 del 13/12/2013 "Progetti industriali relativi a SGP srl. approvazione piano di risanamento e rilancio";
- richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n°57 del 13/12/2013 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 – Relazione previsionale e programmatica. Approvazione".
- con la sopracitata deliberazione n°54/2013, fra l'altro, è stato dato mandato all'Amministratore Unico di presentare la domanda di concordato e, nel caso di non ammissione alla procedura, la domanda per la crisi da sovraindebitamento, fermo restando che gli elementi fondamentali del piano concordatario (o del piano di soluzione della crisi) dovranno essere ulteriormente definiti, anche in riferimento allo sviluppo per tutte le annualità oggetto dei piani stessi, e sottoposti alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale;
- in data 23/12/2013, in esecuzione della sopracitata deliberazione di Consiglio Comunale n°54 del 13/12/2013, la società esponente ha depositato, presso la cancelleria dell'intestato Tribunale, ricorso ex art. 161 comma VI° del R.D. 267/1942, con richiesta di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo regolata dagli artt. 160 e segg. del R.D. 267/1942, riservandosi di presentare la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione di legge entro il termine fissato dal Giudice.
- Con provvedimento emesso il 9 gennaio 2014 il Tribunale di Modena, nella persona del Presidente dott. Vittorio Zanichelli, la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva;
- Con decreto del 11/03/2015 il Tribunale di Modena ha disposto il rinvio dell'adunanza dei creditori al giorno 03/06/2015, per consentire alla società di depositare la modifica della proposta concordataria, richiesta con istanza del 23/02/2015, in atti;

- in data 31.5.2015 SGP ha depositato il ricorso per la modifica della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale presentata in data 9 luglio 2014;
- il Tribunale di Modena, valutata positivamente l'ammissibilità e la fattibilità della modifica, con decreto del 6.8.2015 ha fissato l'adunanza dei creditori il giorno 30.9.2015, rinviata al giorno 28.10.2015, con decreto del 11.9.2015;
- il punto 2.4 del piano industriale 2015-2033 (pag. 31) prevede che *"la completa soddisfazione delle passività concordatarie e il ripristino dell'equilibrio finanziario della società richiede che siano venduti tutti i beni immobili già indicati nel bilancio della Società quali "rimanenze" – in quanto non necessari per l'esercizio dell'attività"*
- i suddetti beni sono indicati specificamente nel piano industriale nella tabella in calce al medesimo sub. Punto 2.4;
- che si rende necessaria pertanto la nomina di liquidatore giudiziale ex art. 182 L.F.;
- richiamata la propria disposizione n° _____ del _____ con la quale, ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.229 del 30/12/2014, che disciplina l'attribuzione degli incarichi di studio, consulenza e ricerca, si è provveduto ad indire la procedura di selezione pubblica per l'affidamento ai sensi dell'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 di un incarico professionale per l'attività di liquidatore giudiziale di cui all'art. 182 L.F., regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- In data 05/10/2015 è stato pubblicato l'avviso relativo alla suddetta procedura comparativa, prot. n°6080/2015;
- con disposizione n. _____ del _____, l'Amministratore Unico di SGP sulla base delle risultanze della selezione, come riportato nel relativo verbale, in atti, redatti nel corso dell'espletamento della procedura suddetta, ha affidato l'incarico di liquidatore giudiziale di cui all'art. 182 L.F. al professionista Avv./Dott./studio professionale _____ nella _____ persona _____ di _____
- che, con decreto n. _____ r.g. del _____, il Tribunale di Modena ha omologato il concordato preventivo in continuità di S.G.P.;



- che è stata accertata insussistenza di rapporti di collaborazione/ lavoro dipendente con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione come individuati ai sensi dell'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001

in capo al dott./Avv. _____ ad assumere l'incarico di Liquidatore Giudiziale del Concordato preventivo in continuità di che trattasi;

- che il Liquidatore Giudiziale dichiara di aver preso visione e di conoscere gli atti della procedura concordataria e, segnatamente, il piano concordatario e il piano industriale;

tutto quanto sopra premesso

Art.1. PREMESSE. Le premesse sono patti ed ad ogni fine ed effetto di legge costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente contratto.

Art. 2 OGGETTO.

Il committente SGP conferisce incarico professionale di liquidatore giudiziale a _____, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti/Avvocati di Modena al n° _____,

ovvero

alla società tra professionisti " _____", la quale ha indicato il Dott. _____, iscritto all'Ordine dei _____ di Modena al n° _____

quale professionista designato per l'espletamento dell'incarico per provvedere alla liquidazione dei beni individuati al punto 2.4 - tabella 28 del piano industriale.

Art. 3. DURATA

Il presente contratto di incarico avrà decorrenza ed efficacia dalla data del decreto di omologazione del concordato preventivo fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione.

Art. 4. COMPENSO E RIMBORSO SPESE - PAGAMENTI

L'incarico di liquidatore giudiziale viene affidato a fronte di un corrispettivo complessivo, onnicomprensivo, pari ad € _____, oltre ad IVA ed oneri (comprensivo di spese accessorie quali, a titolo esemplificativo, spese di viaggio, vitto e alloggio), al netto del ribasso, pari al ____% offerto dal professionista in sede di partecipazione alla selezione. Il pagamento della citata somma verrà liquidato previa verifica conclusiva, come disciplinato dall'art.169 del regolamento degli Uffici e dei Servizi del

Comune di Sassuolo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°229 del 30/12/2014 e comunque previa autorizzazione del competente organo della procedura.

L'incaricato provvederà ad emettere apposita fattura relativa all'attività svolta e il pagamento avverrà entro 30 gg. data fattura F.M.

Art. 5. RECESSO

Qualora il liquidatore giudiziale si rendesse gravemente negligente o inadempiente rispetto alle clausole contrattuali sottoscritte, SGP srl si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, con preavviso scritto tramite PEC o lettera raccomandata con preavviso di almeno 10 giorni.

In caso di recesso, la committente SGP avrà il dovere corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

Art. 6. OBBLIGHI DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE

Con l'assunzione dell'incarico il liquidatore giudiziale si impegna a prestare la propria opera professionale nel rispetto delle disposizioni della legge fallimentare vigente ed usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle Leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Il professionista dichiara di aver preso cognizione del Modello Organizzativo Gestionale di SGP (MOG 231), e Codice Etico adottato dalla società con disposizione n°41 del 13/04/2015, pubblicati sul sito internet del Comune di Sassuolo alla sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata alla Società e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di condotta in esso contenuti.

Art. 7. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente al consulente tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Art. 8. RISERVATEZZA

Il Liquidatore si impegna ad osservare il più scrupoloso segreto su tutte le informazioni, i dati, le ricerche, i risultati ecc..di cui venga comunque a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico derivante dal presente contratto. Il segreto dovrà essere conservato fino a quando i dati, i risultati ed ogni altra notizia relativa ai lavori svolti non siano stati resi pubblici o non sia stato espressamente autorizzato dalla Committente SGP srl.

Art. 9. FORO COMPETENTE



Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Modena.

Art. 10. RINVIO. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle condizioni stabilite nell'avviso pubblico, alla disposizione n° _____, alle norme del codice civile, alle norme di legge vigenti in materia, a quelle proprie dell'Ordinamento Professionale dell'Ordine dei Commercialisti/Avvocati.

Le parti precisano che, ai sensi dell'art. 182 L.F., al presente incarico si applicano gli artt. 28,29,37,38,39 e 116 L.F. in quanto compatibili nonché gli artt. da 107 a a 109 L.F.

Art. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. il Committente autorizza il Consulente al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.

In particolare il Committente attesta di essere stato informato circa:

- a) le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03;
- f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sassuolo li _____

Il Committente

Il Professionista incaricato

SGP srl

Dott./Avv. _____

Amministratore Unico

Dott. Corrado Cavallini

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2 e 1342 c.c. si approvano specificatamente i seguenti articoli:

art. 3 (durata), art. 5 (Recesso), art. 8 (Riservatezza), art. 9 (Foro competente) e art. 11 (trattamento dei dati personali)

Il Committente

Il Professionista incaricato